

Roma, 9 novembre 2020

Circolare n. 344/2020

Oggetto: Notizie in breve.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Autotrasporto – Certificati ADR – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che la validità dei certificati di formazione professionale per trasporto ADR in scadenza tra l'1 marzo 2020 e l'1 febbraio 2021 è prorogata fino al 28 febbraio 2021 sia in ambito nazionale che internazionale (in precedenza i suddetti certificati in scadenza tra l'1 marzo e l'1 novembre 2020 avevano validità fino al 30 novembre 2020) ai sensi dell'Accordo Multilaterale M330 dell'ADR (estensione dell'Accordo Multilaterale M324) di cui l'Italia è Paese contraente; tutte le informazioni sono consultabili collegandosi all'indirizzo https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/merci-pericolose-accordi-multilaterali/trasporto-merci-pericolose-su-strada.

Finanziamenti – Autotrasporto – Pubblicazione in GU degli ultimi chiarimenti – È stato pubblicato sulla G.U. n.278 del 7.11.2020 il Decreto Direttoriale MIT 29.10.2020 che, come è noto, ha integrato e chiarito alcuni aspetti del Decreto Direttoriale MIT 21.10.2020 relativo alla presentazione delle domande da parte delle imprese per ottenere gli incentivi per il rinnovo del parco mezzi con veicoli ecologici con contestuale rottamazione; si rammenta che le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10,00 dell'11 novembre fino alle ore 8,00 del 30 novembre prossimi e che è tutt'ora aperto il periodo per la presentazione delle domande di incentivi per acquisto veicoli ecologici e trasporto intermodale (cd Incentivi edizione VII). Informazioni più dettagliate sono consultabili all'indirizzo web di RAM https://www.ramspa.it/contributi-rinnovo-parco-veicolare.

Daniela Dringoli Codirettore Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. <u>338/2020</u>, <u>334/2020</u> e <u>233/2020</u>

Allegato uno

Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.278 del 7.11.2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 29 ottobre 2020

Modifiche al decreto 21 ottobre 2020, recante: «Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore delle imprese di autotrasporto di cui al decreto 14 agosto 2020».

IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto stradale e per l'intermodalita'

Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355, recante «Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l'annualita' 2020» adottato in applicazione dell'art. 53 del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2020 al numero di reg. 3283);

Visto il decreto direttoriale 21 ottobre 2020, n. 187, recante disposizioni di attuazione del succitato decreto interministeriale in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Considerato che fra le tipologie di investimenti richiamati nel decreto direttoriale n. 187 del 21 ottobre 2020 non risulta ricompresa, erroneamente, l'acquisizione dei veicoli euro 6 D TEMP; Considerata, altresi', l'opportunita' di specificare l'importo

Considerata, altresi', l'opportunita' di specificare l'importo massimo erogabile per investimenti per singola impresa alla luce dell'esistenza, per le annualita' 2019 e 2020, di analoghe misure di aiuto che prevedono una soglia pari ad euro 550.000.000;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 7 del decreto direttoriale 21 ottobre 2020, n. 187, e'cosi' riformulato:

«Art. 7 (Rottamazione e acquisizione di veicoli pesanti di massa

complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate ivi compresi i veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia). - 1. Ai fini della ammissione all'incentivo per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a motorizzazione termica conformi alla normativa anti tonnellate a motorizzazione termica conformi alla normativa anti inquinamento euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009, nonche' della ammissione dell'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-TEMP N1 N2 compresi tra 3,5 e 7 tonnellate omologati con regolamento light duty (euro 6 D-TEMP - regolamento 715/2007) e i veicoli omologati con la normativa heavy duty (euro VI step D - regolamento 595/2009) e contestuale radiazione per rottamazione di veicoli delle medesime caratteristiche, di cui al decreto interministeriale 14 agosto 2020, n. 355, gli aspiranti all'incentivo hanne l'opere di produrre la documentazione attestante la sussistenza hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici:

- a) prova dell'avvenuta radiazione per rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati o con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero dichiarazione dell'impresa di rottamazione di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione;
- b) prova dell'avvenuta immatricolazione in Italia dei veicoli acquisiti con l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente ufficio motorizzazione civile;
- c) prova della detenzione in proprieta' o ad altro titolo dei veicoli da rottamare per almeno tre anni precedenti all'entrata in vigore del decreto interministeriale 14 agosto 2020 dei veicoli rottamati. Condizione di ammissibilita' al contributo e' costituita, altresi', dall'identita' fra il soggetto che pone in essere l'operazione di acquisizione e di radiazione.».
- 2. Dopo l'art. 7 del decreto direttoriale 21 ottobre 2020, n. 187,

viene inserito l'art. 7-bis denominato «importi dei contributi»:
«Art. 7-bis (Importi dei contributi). - 1. Ai fini della verifica
circa il raggiungimento dell'importo massimo ammissibile per singola impresa di cui all'art. 2, comma 3 del decreto interministeriale 14 agosto 2020, non rilevano gli importi ricevuti ai sensi del decreto ministeriale n. 336/2019 e del decreto ministeriale n. 203/2020 anche ove l'importo globalmente ricevuto dalla singola impresa dovesse superare il limite di euro 550.000.000.

Roma, 29 ottobre 2020

Il direttore generale: Cinelli